



NEWSLETTER 19

giugno 2018

ESECUZIONE DEI CLIENTI DI REVISIONE - NON È NECESSARIA L'ESENZIONE DAL SEGRETO PROFESSIONALE?

Redatto da: Rico A. Camponovo

Fino al 2008 gli uffici di revisione avevano la facoltà di gestire i propri clienti di revisione senza tenere conto dell'articolo 321 CP; infatti allora non esistevano autorità di vigilanza per l'esenzione dal segreto professionale. Secondo l'ARS tale prassi continua a non presentare problemi.

Dal 2008, esecuzioni, rigetti dell'opposizione o avviamento di azioni contro pagatori morosi dell'onorario di revisione necessitano di un'autorizzazione preliminare dell'autorità di vigilanza, come richiesto anche agli avvocati da decenni. Nella pratica questi nuovi requisiti erano poco conosciuti. Una denuncia sporta nel 2017 contro un revisore continua ad essere aperta.

Scenario

Un revisore effettua un'esecuzione del suo vecchio cliente nel 2017 e infine effettua una richiesta di rigetto dell'opposizione. Il cliente, rappresentato da un avvocato, sporge una denuncia contro il revisore per violazione del segreto professionale come previsto dall'articolo 321 del CP (cfr. riquadro). Tale denuncia è al momento ancora pendente. Questo caso è stato discusso durante il seminario "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione delle PMI" del 2017.

L'articolo 321 CP prevede una pena detentiva massima di tre anni o una sanzione pecuniaria per i revisori che

divulgano informazioni coperte dal segreto professionale. Già durante l'esecuzione, e ancora di più nella procedura di rigetto o in un'azione creditoria, è necessario che tali segreti vengano rivelati. Tuttavia la punibilità decade qualora il revisore divulghi le informazioni coperte da segreto professionale in seguito a un consenso esplicito dell'avente diritto o un'autorizzazione scritta dell'autorità di vigilanza.

Situazione prima del 2008 – Esecuzione diretta

Prima della creazione dell'ARS, gli uffici di revisione potevano in ogni caso riscuotere il credito mancante. Infatti, normalmente non venivano rilasciati consensi da parte dei vecchi clienti sottoposti a esecuzione e non vi era alcuna autorità di vigilanza.

Situazione dopo il 2008 - Nuova autorità di vigilanza

Nel settore questi nuovi requisiti erano poco conosciuti e le esecuzioni venivano inoltrate direttamente come in passato. Inizialmente tali prassi non provocarono conseguenze legali, poiché nessuno sporgeva denuncia.

Tuttavia coloro che erano a conoscenza di questa situazione, inoltravano preventivamente un'autorizzazione alla nuova autorità di vigilanza. Questi tentativi riscuotevano però poco successo, poiché gli interessati ricevevano risposte evasive o informazioni brevi e negative. Tuttavia era importante rinnovare per ogni caso di esecuzione la relativa richiesta per un'autorizzazione presso l'autorità competente. Nel caso di una denuncia penale sarebbe stato di aiuto anche un rifiuto.

Da quanto deduco, però, il primo caso verificatosi è quello sopra citato risalente al 2017, pendente ancora oggi.

Nuova posizione dell'ARS

Quando l'ARS nel maggio 2018 ha ricevuto un'altra di queste richieste, l'ente ha assunto una posizione precisa.

L'ARS continua a non considerare indispensabile l'esenzione dal segreto professionale, poiché l'articolo 321 del CP non è pertinente. Infatti l'articolo 321 CP non è applicabile qualora sia vigente un obbligo d'informazione legale. Pertanto le parti contraenti di un processo civile sono obbligate a fornire le prove necessarie e, nel caso di una controversia sull'onorario, normalmente l'accertamento della verità ha un valore maggiore rispetto all'osservazione del segreto professionale.

Qualora il tribunale richiedesse documenti di prova di natura delicata, deve essere richiesta anticipatamente una decisione riguardo alla facoltà di non deporre dal tribunale. Oltre a ciò, se necessario ad esempio nel caso di atti, il tribunale ha la possibilità di inchiostrare alcune parti.

Se nonostante tali accortezze venissero comunque divulgate informazioni coperte dal segreto professionale, l'ARS ritiene che tale comportamento non sia illecito in quanto giustifica la tutela degli interessi legittimi. La divulgazione di segreti professionali da parte del revisore è stata necessaria sulla base di un interesse preponderante, poiché senza

la divulgazione di tali informazioni egli correrebbe un rischio considerevole nel rispetto della propria posizione. Inoltre, poiché l'ufficio di revisione è tenuto per legge ad attenersi all'obbligo di informazione conforme all'articolo 730 paragrafo 2 CO, questa riserva vige anche per il Codice delle obbligazioni svizzero. In caso di dubbio è il tribunale a prendere la decisione finale.

Valutazione

Questa giustificazione non sembra del tutto chiara. In questo caso non viene tuttavia qualificata giuridicamente poiché l'aspetto pratico è posto in primo piano. Le prospettive dell'ufficio di revisione che effettua l'esecuzione sono a mio avviso migliorate in un procedimento penale. Pertanto si spera che il revisore denunciato non venga imputato. In questo caso il parere dell'ARS è accolto con favore. Tuttavia, attualmente non si trovano ancora informazioni a riguardo sulla pagina web dell'autorità.

Considerazioni finali

Fintanto che non sarà stata pronunciata almeno una sentenza confermativa da parte di un giudice, a mio parere la situazione giuridica continua a non essere chiara. Quindi è ancora consigliata prudenza a riguardo. Prima che un revisore effettui l'esecuzione dei vostri onorari o li rivendichi in tribunale, è comunque consigliabile presentare una richiesta specifica di approvazione all'ARS.

DA NON DIMENTICARE:

Questi ed altri argomenti di attualità verranno nuovamente discussi nel 2018 durante il seminario "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione delle PMI". Registratevi ora. Il volantino e il contenuto sono disponibili sul sito:

www.kompetenzzentrum-revisionsrecht.ch

Seminari 2018 in lingua italiana:

- 14 settembre: LUGANO (Hôtel de la Paix)
- 17 settembre: LOCARNO (Belvedere)

PS: Sul sito web del Centro di competenza per il diritto della revisione sotto la rubrica “attualità” potrete trovare ulteriori informazioni importanti nonché le newsletter precedenti.

Art. 321 CP - Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i **revisori** tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o **dall'autorità di vigilanza**.